

SENT. N. 373/13

R.G. N. \_\_\_\_\_

CRON. N. \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza  
 composta dai magistrati:

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. dr. Filippo de Caprariis | Presidente       |
| 2. dr. Federico De Gregorio | Consigliere      |
| 3. dr. Ecardo Cilenti       | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 17.1.2013 la  
 seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 3321/2009 r. g. sez. lavoro, vertente  
 tra

Alenia Aeronautica s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore  
 rappresentato e difeso dagli avv. ti Enzo Morrìco e Giovanni Sallustri, come  
 da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo,  
 in Napoli, piazza Sannazzaro 199/C

APPELLANTE

e

SAVIP Sindacato Autonomo della Vigilanza Privata in persona del segretario  
 provinciale di Napoli, rappresentato e difeso, congiuntamente e  
 disgiuntamente, dall'avv. Teofilo Migliaccio, come da procura in atti, ed  
 elettivamente domiciliato presso lo studio di Portici, via Diaz 58,

APPELLATO




### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori depositato il 14.11.2003 il SAVIP, Sindacato Autonomo della Vigilanza Privata, ricorreva al Giudice del Lavoro per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dalla Alenia Aeronautica spa, in persona del l.r.p.t., concretizzatosi nel rifiuto di operare le trattenute sullo stipendio, relative alle quote sindacali, nei confronti di due iscritti al sindacato che avevano ceduto parzialmente il loro credito all'odierno opponente, ossia OMISSIS

Deduceva il Sindacato ricorrente che tale comportamento era finalizzato a limitare le libere iniziative sindacali dei lavoratori ed il ruolo stesso del Sindacato e che, pertanto, esso rivestiva carattere di antisindacalità in quanto idoneo obiettivamente ad ostacolare e limitare fortemente l'esercizio dell'attività sindacale.

Sotto altro profilo il Sindacato ricorrente deduceva, altresì, la antisindacalità delle condotte datoriali nei confronti di \_\_\_\_\_ dirigente del sindacato ricorrente.


Si costituiva la Società convenuta, opponendosi al ricorso. Radicati al contraddittorio il tribunale di Napoli decideva con decreto depositato il 18/02/2004 rigettando il ricorso. 2161

Con ricorso depositato il 5/03/2004 il sindacato Savip proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ribadendo l'accoglimento delle sue conclusioni.

Il tribunale, autorizzate note ed udita la discussione orale, decideva la causa con sentenza n.4419/2008 accogliendo il ricorso in opposizione e dichiarando antisindacale la condotta aziendale, mentre non trovavano accoglimento gli ulteriori motivi di opposizione concernenti la dichiarazione di illegittimità dei procedimenti disciplinari instaurati nei confronti del sig. OMISSIS con le connesse sanzioni accessorie.

Proposto appello dalla Alenia con atto del 9 aprile 2009 e ricostituito il contraddittorio, si è costituito il Savip con memoria del 3 agosto 2012 opponendosi alla domanda di riforma della sentenza.

Alla odierna udienza la causa è stata quindi decisa come da dispositivo.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione non è fondata e deve pertanto essere respinta.

Parte appellante propone i seguenti motivi di censura:

- 1) erroneamente il primo giudice non ha ritenuto la carenza di legittimazione attiva del Savip, mancando il requisito della diffusione nazionale;
- 2) erroneamente il primo giudice non ha ritenuto che il versamento diretto al sindacato delle quote associative può essere realizzato unicamente attraverso istituti giuridici che richiedano il consenso del datore di lavoro.

Il Savip per proprio conto non ha proposto appello incidentale rispetto alla medesima sentenza in relazione alla asserita illegittimità dei procedimenti disciplinari instaurati nei confronti di OMISSIS

In ordine alla presunta carenza di legittimazione attiva del Savip sostenuta dalla società appellante con il primo motivo di gravame, si osserva che la disposizione ex art 28 comma 1 S.d.L. così recita: *"su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il tribunale del luogo ove e posto in essere il comportamento denunziato ....qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti"*

Si è molto discusso sui requisiti che fondano tale legittimazione e che vanno ricercati nei soggetti attivi perché possano fare ricorso all'art. 28. La Suprema Corte, dopo alcune oscillazioni, ha avuto modo di esprimersi piuttosto recentemente con la sentenza Scz. L, n. 16787 del 29/07/2011 (Rv. 618680), estensore Curzio, in base alle quale: *In tema di repressione della condotta antisindacale, ai fini della legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, per "associazioni sindacali nazionali" devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali.*



Dalla suddetta pronuncia intende pertanto il Collegio essere sufficiente - e al tempo stesso necessario - lo svolgimento di una effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, ovvero che possono essere definiti legittimati i sindacati che abbiano conquistato una diffusione sostanzialmente "significativa" sul territorio nazionale, idonea a garantire un adeguato livello di rappresentatività.

Già una certa giurisprudenza di merito aveva in passato affermato il principio in forza del quale poteva dirsi sufficiente, ai fini della legittimazione ad agire in capo a un'associazione sindacale ai sensi dell'art. 28 S.L., che la stessa quanto meno si proponesse di operare sull'intero territorio nazionale e che, di fatto, svolgesse la propria attività a diversi livelli territoriali (Trib. Milano 24/2/96, pres. Siniscalchi, est. Ruiz, in D&L 1996, 632; in senso conf. v. anche Pret. Milano 17/1/96, est. Vitali, in D&L 1996, 626; Pret. Nola, sez. Pomigliano d'Arco, 19/4/95, est. Perrino, in D&L 1995, 847; Pret. Milano 10/1/95, est. Porcelli, in D&L 1995, 549; Pret. Milano 9/12/94, est. Vitali, in D&L 1995, 315; Pret. Taranto 23/9/94, est. Vozza, in D&L 1995, 95; Pret. Milano 28/1/97, est. Peragallo, in D&L 1997, 515).

Orbene, prescindendo dal dato formale della auto-qualificazione, ovvero dal mero dato delle risultanze dello statuto dell'associazione, è un fatto che il Savip abbia costituito segreterie provinciali su un'ampia parte del territorio nazionale (cfr elenco delle 26 città di cui alla comparsa di costituzione e risposta e relative notizie di stampa contenute nella rassegna allo scopo prodotta). È un fatto altresì, che - in concreto - il Savip svolga un'attività sindacale a livello nazionale, giacché gli interessi che la procedura dell'art. 28 intende proteggere trascendono sia quelli soggettivi dei singoli lavoratori, sia quelli localistici, essendo quelli di un'associazione sindacale che si propone di operare a livello nazionale. Risulta peraltro anche che il Savip intrattiene rapporti con altre parti sociali (si veda ad esempio l'adesione al Fasst, di cui agli allegati nella produzione di parte).

Inoltre con la citata pronuncia della Suprema Corte n. 16787 del 29/07/2011 si è espressamente esclusa la rilevanza del dato empirico legato alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro, di talché si chiarisce che

l'espressione "nazionale" caratterizzante l'azione sindacale non deve identificarsi nella stipula di un contratto collettivo di quel livello.

Quindi se può condividersi l'assunto di parte appellante secondo cui il Savip non è aderente alle confederazioni maggiormente rappresentative, né è firmataria di contratti, tanto non incide sulla legittimazione, poiché il concetto di nazionalità richiesto dall'articolo 28 non corrisponde al requisito della maggiore rappresentatività a cui si richiama l'articolo 19 dello stesso Statuto dei Lavoratori.

In definitiva il carattere di diffusione nazionale della Organizzazione Sindacale appare sufficientemente comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio e, in ultima analisi, anche dalle numerose pronunzie di vari Tribunali d'Italia in funzione di Giudici del lavoro, parimenti prodotte in giudizio.

In merito alla effettuazione delle trattenute sindacali questo Collegio rinvia alla recente sentenza della Cassazione n. 13886 del 02/08/2012 (Rv. 623362) secondo la quale: *"Il referendum del 1995 abrogativo dell'art. 26, secondo comma, St. lav. e il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo legale, sicché i lavoratori, nell'esercizio della autonomia privata e mediante la cessione del credito in favore del sindacato, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono. Il datore di lavoro il quale affermi che la cessione comporta in concreto, a suo carico, un onere aggiuntivo insostenibile in rapporto all'organizzazione aziendale ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che la gravosità della prestazione è tale da giustificare il suo inadempimento, dovendosi escludere che l'insostenibilità dell'onere possa risultare semplicemente dall'elevato numero di dipendenti dell'azienda, dovendosi viceversa operare una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell'onere e l'entità dell'organizzazione aziendale, tenuto conto che un'impresa con un elevato numero di dipendenti ha, di norma, una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.)"*



Da tale pronuncia discende innanzitutto la pacifica conferma della utilizzazione dello schema giuridico della cessione del credito allo scopo di versare al Sindacato le quote associative, e ciò contrariamente alla prospettazione e alla doglianza di parte appellante tesa a qualificare invece la fattispecie come delegazione di pagamento richiedente il consenso del datore di lavoro-debitore. Già le Sezioni Unite con la nota sentenza del 21-12-2005 n. 28269 (già richiamata in atti) avevano invero affermato il principio della operatività dello schema della cessione del credito.

Sono poi molteplici le pronunce che confermano l'orientamento delle Sezioni Unite che ha ricondotto il meccanismo di riscossione dei contributi sindacali all'istituto della cessione del credito ex art. 1260 c.c. — il quale non richiede il concorso della volontà del debitore ceduto e, quindi, il consenso del datore di lavoro -, superando così la linea interpretativa, maggioritaria nel periodo prererendario, secondo cui la fattispecie sarebbe stata, piuttosto, inquadrabile nella figura giuridica della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. .

Nel caso di specie non appare poi che la cessione possa comportare un onere aggiuntivo insostenibile per la parte datoriale. Il Sindacato ha dedotto infatti di avere all'interno della Alenia appena due iscritti, laddove a pagina 14 lett. b) dell'atto di appello la società sembra adombrare, ma del tutto genericamente, ulteriori obblighi di responsabilità dovendo predisporre una *"particolare organizzazione amministrativa"* per l'immediato versamento mensile dei contributi sindacali. Tale versamento non richiede ben vero la presenza di competenze così complesse tali da esigere il ricorso ad una particolare qualsivoglia organizzazione amministrativa, essendo al più sufficiente una semplice competenza di ragioneria, normalmente presente in ogni realtà aziendale.

Secondo infine Cass. 21368 del 07/08/2008 deve ritenersi confermato che il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale.

In conclusione l'appello deve essere integralmente rigettato perché infondato.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate e di qualche oscillazione giurisprudenziale in materia, per compensare per intero tra le parti le spese del grado.

PQM

La Corte così provvede:  
rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;  
compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Napoli, 17.1.2013

L'Estensore



Il Presidente

